



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 DEL 24.09.2014

OGGETTO: IUC 2014 – determinazione aliquote componente IMU 2014;

L'anno duemilaquattordici, questo giorno ventiquattro, del mese di settembre, alle ore 10:50, nella sede Comunale, a seguito di inviti diramati dal Presidente del Consiglio in data 18.09.2014 n.14246 di protocollo e in data 22.09.2014. prot. n. 14409, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - seduta pubblica - di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Giancarlo Fuscaldo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott. ssa Anna Rocca il quale provvede alla redazione del presente verbale.

All'appello nominale risultano:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
01	SICILIANI ROBERTO (Sindaco)	X		10	SALERNO VINCENZO	X	
02	BERARDI GIUSEPPE	X		11	FERRARA FRANCESCO	X	
03	FERRARI SERGIO	X		12	PUCCI GIOVANBATTISTA	X	
04	GENTILE LEONARDO	X		13	PARRILLA NICODEMO		X
05	AMORUSO FERDINANDO	X		14	CARLUCCIO DINO		X
06	ANANIA ANTONIO		X	15	RUSSO GIUSEPPE		X
07	FUSCALDO GIANCARLO	X		16	SPATARO DOMENICO		X
08	CHIARELLI VINCENZO	X		17	MALENA SALVATORE		X
09	BARONE FRANCESCO	X					

il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

introduce l'argomento oggetto di trattazione iscritto al punto 5 dell'ordine del giorno della seduta consiliare in corso, avente ad oggetto: "IUC 2014 – determinazione aliquote componente IMU 2014 ed illustra il contenuto della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- Gli articoli 8 e 9 del D.lgs n° 23 del 14/03/2011 e s.m.i., con i quali è stata prevista l'introduzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014;
- Il D.Lgs. n° 504 del 30/12/1992 e s.m.i., relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;
- L'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge n° 214 del 22/12/2011 e s.m.i., con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n° 23 del 14/03/2011, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art. 13 del D.L. n° 201/2011;


Ricordato che:

- L'art. 13, comma 6, del D.L. n° 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76%, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- L'art. 13, comma 7, del D.L. n° 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- L'art. 13, comma 2, del D.L. n° 201/2011, come riformulato all'art. 1, comma 707, della legge n° 104/2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- L'art. 1, comma 708 della legge n° 104/2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DL n° 557/1993;
- L'art. 1, comma 380, della legge n° 228/2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

Richiamata la propria deliberazione n° 27 del 12/12/2012 con la quale è stata approvato il Regolamento Comunale IMU;

Vista la propria deliberazione n° 28 del 12/12/2012 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU 2012 come di seguito riportato:

- a) aliquota di base 1,06%;
- b) aliquota abitazione principale 0,6%;
- c) aliquota fabbricati rurali e strumentali 0,2%, tuttavia i suddetti fabbricati di cui alla Legge n° 133 del 26/02/1994, sono esenti dal pagamento dell'imposta in quanto il Comune di Cirò



Marina risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;

d) Detrazioni ed esenzioni:

- Detrazione per abitazione principale € 200,00;
- Detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni € 50,00 fino ad un massimo di € 400,00;
- Gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, esenti;
- I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del D.L. n° 557 del 30/12/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 133 del 26/02/1994, esenti;
- I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, imponibile ridotto al 50%;
- Per le unità immobiliari in cui dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente il possessore ed il suo nucleo familiare attestanti un indicatore ISEE inferiore ai 7.500 (settemilacinquecento) euro, riduzione di un punto millesimale dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale;
- Per le abitazioni e relative pertinenze concesse ad uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, purchè il titolo dell'intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti, riduzione di 1,6 punti per mille;
- I fabbricati ubicati nelle zone interessate al fenomeno franoso dovuto al dissesto idrogeologico che attraversa il territorio comunale e as oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, oltre alla riduzione dell'imponibile pari al 50% godranno di un'ulteriore riduzione dell'aliquota pari ad un punto per mille. Tale riduzione si applicherà solo con riferimento alla quota spettante al Comune;

Vista la Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), modificata dal D.L. n° 16 del 06/03/2014, che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica della componente IMU;

Richiamate a tal fine le seguenti norme:

- legge n° 228 del 24/12/2012;
- D.L. n° 35 del 08/04/2013 convertito con modificazioni dalla legge n° 64 del 06/06/2013;
- D.L. n° 54 del 21/05/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n°85 del 18/07/2013;
- D.L. n° 102 del 31/08/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n° 124 del 28/10/2013

Visti:

- Art. 1, comma 676 della legge 147/2013, ai sensi del quale “ l'aliquota di base della TARI è pari all'1 x 1000. il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adotta ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n° 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”.
- Art. 1, comma 677 della L. 147/2013 ai sensi del quale, il comune determina le aliquote TASI, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 x 1000 e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse

tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 x 1000. Con D.L. 16 del 06/03/2014, i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo dell'art. 1, comma 677, L. 147/2013 possono essere superati per il 2014 per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 % alle condizioni indicate nel decreto legge stesso.

- Art. 1, comma 678 della L. 147/2013, ai sensi del quale l'aliquota TASI dei fabbricati rurali ad uso strumentale non può comunque eccedere il limite del 1 per mille.

- Art. 1, comma 703 della Legge 147/2013, ai sensi del quale l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, che rimane quindi disciplinata dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 16 dd. 02.03.2012, convertito con modifiche dalla L. 44, dd. 26.04.2012, dall'art. 1 comma 380 della L. 228, dd. 24.12.2012 e dall'art. 1, commi 707-729 della L.147/2013.

Considerato che il comma 703 dello stesso art. 1 della citata Legge n° 147/2013 dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina vigente per l'applicazione dell'IMU;

Ravvisata l'opportunità di lasciare invariate per il periodo d'imposta 2014 le aliquote e detrazioni applicate nel periodo d'imposta 2013 fatta eccezione per quanto attiene alla detrazione per abitazione principale determinata per legge in € 200,00 con decorrenza dal 01/01/2014, non potendo applicare la maggioranza di € 50,00 per figlio, aliquote e detrazioni che si ritengono in grado di garantire il necessario equilibrio di bilancio;

Visto il D.M. del 18/07/2014 con il quale viene prorogato al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;

Visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

Visto l'art. 42 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dall'art. 49, comma 1 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.;


Acquisito il parere di regolarità contabile, reso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del dlgs 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese su 11 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa della presente proposta e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- di determinare il periodo d'imposta 2014 le aliquote e detrazioni IMU come di seguito specificato:
 - o **0,60%** per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7;
 - o **1,06%** per le aree edificabili;
 - o **1,06%** per tutti gli altri immobili soggetti all'imposta;
 - o I fabbricati ubicati nelle zone interessate al fenomeno franoso dovuto al dissesto idrogeologico attraversa il territorio Comunale e oggetto di ordinanze sindacali di sgombro in quanto inagibili



- totalmente o parzialmente, oltre alla riduzione dell'imponibile pari al 50% godranno di un'ulteriore riduzione dell'imposta pari ad un punto per mille;
- di determinare in € 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze;
 - di dare atto che le aliquote sopra determinate verranno coordinate con quelle stabilite ai fini TASI per l'anno 2014 al fine di garantire il rispetto del precetto di cui all'art. 1, comma 677 della legge 147/2013 e ss.mm.ii;
 - di dare atto che la presente deliberazione ha effetto ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n° 296 del 2006 e s.m.i., dal 1 gennaio 2014;
 - di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.lgs 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza

DELIBERA

1. di dichiarare, con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese su 11 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, located at the bottom right of the page.



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n° 27 del 24/3/2014

OGGETTO: IUC 2014 – Determinazione aliquote componente IMU 2014.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs 18 agosto 2000, n° 267, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il parere di cui al presente prospetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

Cirò Marina li 18/03/2014

Il Resp.le Area Tributi e Proveditorato
Rag. Niccolò Tavernese

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

Cirò Marina li 18/03/2014

Il Resp.le Area Economico-Finanziaria
Rag. Michele Giudicissi



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 DEL 24.09.2014

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Giuseppe Fuscaldo)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Anna Rocca)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio il 07/10/2014 e sarà affissa fino al 22/10/2014 ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Cirò Marina, li 08/10/2014

Il Responsabile del Servizio Consiglio
(P. I. Giuseppe Fuscaldo)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Consiglio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa, su attestato dell'incaricato, a questo Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a partire dal 07/10/2014 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000 n. 1554 registro Pubblicazioni.
- è divenuta esecutiva il 24/9/2014 :
 - perchè decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
 - perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.).

Cirò Marina, li 07/10/2014

Il Responsabile del Servizio Consiglio
(P. I. Giuseppe Fuscaldo)